

# COMUNE DI MAGLIANO VETERE

## (Prov. di Salerno)

C.so Umberto I° - 84050 Magliano Vetere (SA) - Tel . 0974 -992032 - Fax. 0974 -992076

**Ordinanza n.5 del 15/06/2021**

**Prot. n.1524/21**

### IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art.15 della Legge 24/2/92 n.225 e ss.mm.;;  
Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli artt. 449,650 e 652 del Codice Penale;

VISTO il decreto dirigenziale n.237 del 14/6/21 della Giunta Regionale della Campania ad oggetto: " Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2021" ;

VISTO il D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli articoli 29, 31, 32 e 33 del succitato testo di legge;

Visto l'art. 50 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

### DICHIARA

Lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio comunale a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino **al 20 Settembre 2021, salvo proroghe;**

### ORDINA

#### **Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni:**

- a) provvedere alla pulizia per una fascia non inferiore a mt. 50,00 da strade comunali e provinciali, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- b) mantenere le siepi in modo da non respingere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il limite stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità della distanza e dell'angolazione necessaria;
- c) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire frane o cedimenti al corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì, realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- d) il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo;
- e) di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;
- f) nel perimetro urbano pulizia dei terreni e orti non coltivati e prospicienti alle vie pubbliche.

### Dispone

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e resa pubblica su tutto il territorio comunale, trasmessa alla Prefettura di Salerno, Stazione Carabinieri di Monteforte C. e Carabinieri Forestali di Stio

Gli ufficiali e Agenti della forza Pubblica sono incaricati del rispetto e dell'esecuzione del presente provvedimento sanzionando e denunciando i trasgressori ai sensi delle vigenti normative.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Salerno entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. al TAR Campania.-

Dalla Casa Comunale oggi 15/06/2021



IL SINDACO

Dott. Carmine D'Alessandro